



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Trani

PROTOCOLLO D'INTESA

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, di seguito denominata "L'Ufficio Giudiziario", in persona del Procuratore della Repubblica, Renato Nitti

e

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di seguito denominato "il Consiglio", in persona del suo Presidente, prof. dott. Elbano de Nuccio, di seguito congiuntamente indicati come "le Parti",

CONSIDERATO che il Consiglio, quale Ente pubblico non economico, rappresenta istituzionalmente gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e promuove rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che il Consiglio in data 31.07.2024 ha istituito l'Osservatorio nazionale D. Lgs. n. 231/2001, con la partecipazione anche di magistrati, professori universitari e rappresentanti delle imprese, con l'obiettivo di monitorare ed analizzare le evoluzioni legislative, giurisprudenziali ed applicative relative al Decreto Legislativo n. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, fornendo indicazioni e suggerimenti utili per il miglioramento continuo della sua corretta applicazione da parte di tutti i destinatari della norma.

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di strutturare, nell'esercizio delle rispettive competenze, una collaborazione che ispirandosi ai principi della normativa, consenta la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali anche di merito, nonché la promozione dell'esame e dello studio delle questioni in ambito di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001, garantendo lo sviluppo di sinergie in ambito informativo e formativo, migliorando l'efficacia complessiva delle attività finalizzate alla prevenzione dei rischi reato nello svolgimento delle attività d'impresa

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del Protocollo

1. Il presente protocollo disciplina le modalità di collaborazione tra le Parti, per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.
2. La collaborazione di cui al comma 1, finalizzata allo sviluppo e alla promozione di sinergie in ambito informativo e formativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, si realizza attraverso:
 - a. la raccolta di provvedimenti e in generale atti giudiziari relativi a procedimenti per illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, utili a esprimere un orientamento interpretativo o una prassi applicativa;
 - b. l'organizzazione di modalità di consultazione dei predetti provvedimenti e atti previa anonimizzazione;
 - c. lo svolgimento di analisi, studi e approfondimenti da parte dell'Osservatorio Nazionale su disposizioni e provvedimenti emessi dalla Procura in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs n. 231/2001;
 - d. l'organizzazione di seminari, convegni o progetti formativi volti a innalzare il livello di conoscenza dei principi ispiratori della norma, nonché ad aumentare il livello di comprensione dei rischi reato al fine di poterli prevenire con l'adozione di modelli organizzativi per prevenire.

Articolo 2 - Modalità esecutive della collaborazione

1. L'Ufficio Giudiziario individua e trasmette in copia in formato digitale sentenze, ordinanze, decreti e qualunque atto giudiziario (incluse le memorie, i pareri e gli atti di impugnazione del Pubblico Ministero) adottati nell'ambito di procedimenti e processi per illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001.
2. Il Consiglio, ricevuti gli atti di cui al comma precedente, ne cura la completa anonimizzazione (mediante la cancellazione o copertura o sostituzione con indicazioni di carattere generale) di qualsiasi riferimento a persone fisiche, enti o comunque soggetti contenuti nell'atto, attraverso l'Osservatorio, delegando a tale fine il presidente Salvatore Sodano e la dott.ssa Annalisa De Vivo.
3. Il Consiglio, per il tramite dell'Osservatorio, cura che gli atti così anonimizzati siano resi disponibili per l'utenza in modo assolutamente gratuito, se del caso implementando quanto occorrente per agevolare la ricerca dell'atto, inclusa, all'occorrenza, una forma di massimizzazione.

4. Ove l'Osservatorio abbia notizia della pendenza di procedimenti e processi per illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 può formulare specifica richiesta di atti, indipendentemente dalla trasmissione di cui al comma 1 e anche al fine di agevolare l'Ufficio giudiziario nella individuazione degli atti di interesse per l'applicazione del presente protocollo. L'Ufficio Giudiziario valuta la richiesta secondo la vigente disciplina del rilascio di copia.

5. Il Consiglio inoltre:

a. mette a disposizione dell'Osservatorio per l'attuazione del presente accordo le proprie strutture per lo svolgimento degli incontri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a, facendo intervenire propri qualificati rappresentanti;

b. con cadenza almeno semestrale, l'Osservatorio organizza un incontro con i referenti programmatici al fine di monitorare l'attuazione e l'adeguatezza della presente intesa.

6. L'attività formativa di cui al precedente articolo è organizzata in condivisione tra le parti, se del caso anche nell'ambito dei molteplici analoghi protocolli stipulati dal Consiglio con gli Uffici Giudiziari.

Articolo 3 - Linee programmatiche ed esecutive della collaborazione

1. Nel quadro di quanto definito dagli articoli che precedono, le linee programmatiche della collaborazione prevista dal presente protocollo possono essere ulteriormente precisate, d'intesa, dal Procuratore, o suoi delegati, e dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Presidente dell'Osservatorio Nazionale D.Lgs. n. 231/2001, quali responsabili del coordinamento, dei rapporti e delle modalità di collaborazione tra le Parti.

2. Sul piano esecutivo, quindi, i referenti sono:

- per la Procura, il Procuratore della Repubblica Renato Nitti, il Sostituto Procuratore Dott.ssa Roberta Moramarco e il Sostituto Procuratore Dott. Marco Gambardella

- per il Consiglio, il Presidente dell'Osservatorio Nazionale D.Lgs. n. 231/2001 Dott. Salvatore Sodano

3. I referenti verificano con cadenza periodica lo stato di attuazione del presente protocollo e delle attività connesse.

4. Le parti indicano per le comunicazioni (incluse la comunicazione degli atti di cui all'art. 2 comma 1 e la richiesta di cui all'art. 2 comma 4) i seguenti indirizzi di posta elettronica dedicati all'attuazione del presente protocollo:

a. Osservatorio231.procuratransi@giustizia.it per la procura di Trani

b. osservatorio231@commercialisti.it per il Consiglio Nazionale.

Articolo 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali sviluppato nell'ambito delle attività poste in essere in virtù del presente Protocollo è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità, alla conservazione e all'accessibilità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle norme specifiche e delle regole procedurali previste da quest'ultimo Regolamento UE, dal decreto legislativo n. 196 del 2003, dal decreto legislativo n. 101 del 2018, dal decreto legislativo n. 51 del 2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.

2. Le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le più adeguate misure tecniche e organizzative per garantire e dimostrare la conformità del trattamento dei dati personali sviluppato alla disciplina normativa europea e nazionale, anche al fine di rispettare i profili di sicurezza di cui agli articoli 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51/2018. In particolare, i protocolli interni in materia di GDPR del Consiglio Nazionale adottano specifiche indicazioni che riducano al minimo il rischio di divulgazione dei dati di cui all'art. 2.

Articolo 5 - Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse, anche attraverso valorizzazione mediatica della collaborazione. L'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiede il consenso scritto delle Parti.

Articolo 6 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente Protocollo è a titolo gratuito. Dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 - Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo:

- a. ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, e si intenderà rinnovato salvo richiesta di recesso di una delle Parti da presentarsi in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza;
- b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere integrato e modificato di comune

accordo scritto tra le Parti medesime.

2. Il presente protocollo è pubblicato nei siti internet della Procura e del Consiglio, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Roma, 3 aprile 2025

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Elbano de Nuccio
F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DEL TRIBUNALE DI TRANI

Renato Nitti
F.to il Procuratore
Renato Nitti